



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 78/A/2024

nel giudizio di revocazione in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. **6923/R** del registro di segreteria,

proposto ad istanza del signor **Aliberti Antonino** nato a

Messina il 22.7.1971, titolare dell'omonima impresa

individuale, con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Lacco, n.

22, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Bosurgi del foro di

Messina, la quale indica ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc il

seguente indirizzo di p.e.c.: studiolegalebosurgi@pec.giuffre.it

Contro

Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale

d'appello della Regione siciliana

per

la revocazione (art. 202, comma 1, lett. f, cgc), previa

sospensione, della sentenza di questa Sezione d'appello n. 8/A/2023, pubblicata in data 22.2.2023.

Visto l'atto introduttivo e gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 27 giugno 2024, l'avv. Concetta Bosurgi per il ricorrente e la rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Maria Concetta Carlotti;

Premesso in

FATTO

I. Con la sentenza n. 456/2022, la Sezione giurisdizionale di primo grado, accogliendo integralmente le richieste attoree, condannava Aliberti Antonino al pagamento in favore di Agea dell'importo di euro 398.658,43 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata per il danno, a questi ascrivibile, della mancata realizzazione delle opere e degli interventi in relazione ai quali lo stesso aveva percepito da parte di Agea contributi con fondi del FEASR in acconto destinati all'ammodernamento della sua azienda agricola.

Evidenziava il primo Giudice che la Regione siciliana, deputata alla gestione amministrativa dei finanziamenti a carico del FEASR, con decreto n. 4542 del 9.10.2013, aveva concesso all'Aliberti un contributo di euro 797.316,75, somma corrispondente al 40% della spesa complessiva, pari ad euro 1.993.291,89, necessaria alla realizzazione delle seguenti opere: "riadattamento fabbricato rurale, costruzione fabbricato rurale,

impianto trattamento acque, impianto fotovoltaico, concimaia, invaso, impianto irrigazione fisso a goccia su oliveto, acquisto macchine ed attrezzature agricole”.

L’Agea, con decreto n. 404 del 30/12/2013, liquidava all’Aliberti, a titolo di acconto, una somma pari ad euro 398.658,43, pari al 50% del contributo, assistita dalla polizza fideiussoria dell’importo di euro 438.524,27 rilasciata dalla compagnia assicuratrice romena “*Forte Asigurari Reasigurari S.A. European Insurance Company*”.

Il decreto di concessione del contributo, notificato in data 18 ottobre 2013, fissava in 24 mesi dalla notifica il termine per l'esecuzione delle opere ammesse a finanziamento.

Successivamente, con decreto n. 226/2014, notificato all’appellante a mezzo di raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 28/04/2014, l’ente concedente rettificava, anticipandolo al 30 giugno 2015, il termine originariamente previsto dal decreto n. 4542/2013 per il completamento dei lavori.

Il termine, così rettificato, spirava senza che l’Aliberti facesse pervenire alcuna comunicazione in merito ad una necessità di proroga ed alcuna richiesta di collaudo delle opere, sicché, la Regione siciliana, in data 14 ottobre 2015, gli notificava l'avvio del procedimento di revoca del contributo, e successivamente, in assenza di tempestiva richiesta di collaudo, la revoca dello stesso (decreto n. 9739/2015, notificato il 2 aprile 2016),

nonostante l'Aliberti, in data 19 ottobre 2015, avesse chiesto una proroga straordinaria di mesi sei per il completamento dei lavori, per "gravi motivi di forza maggiore che hanno determinato ritardi nell'esecuzione e nel completamento dei lavori".

Con nota n. 366 del 18 gennaio 2016, la Regione siciliana chiedeva la restituzione dell'importo di euro 438.524,27, somma pari al 110% dell' acconto (398.658,43) incassato dall'Aliberti, mentre Agea, in assenza di rimborso delle somme richieste, chiedeva alla compagnia assicuratrice romena di versare l'importo indicato in polizza, ricevendone diniego in quanto la polizza sarebbe stata svincolata per effetto di una nota dell'Agea (n. 785 del 10 novembre 2014), da quest'ultima disconosciuta in quanto totalmente falsa.

In data 28 giugno 2016 l'Autorità di vigilanza romena nel settore delle assicurazioni revocava l'autorizzazione allo svolgimento di attività assicurativa alla compagnia assicuratrice, che veniva messa in liquidazione e nel 2016 l'Agea provvedeva ad emettere nei confronti dell'Aliberti ingiunzione di pagamento per la restituzione delle somme erogate.

L'odierno istante proponeva azioni giudiziarie sia in sede civile che in sede amministrativa mediante opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa da Agea, per la quale il Tribunale di Roma emetteva provvedimento di sospensione – e ricorso avverso il decreto di revoca e di rettifica del contributo

(n. 226/2014), in particolare deducendo il difetto di notifica dello stesso.

Con riferimento alle implicazioni penali, il procedimento nei confronti dell'Aliberti, relativo alla complessa vicenda relativa all'utilizzo di polizze assicurative rilasciate dalla summenzionata compagnia di assicurazioni romena e al successivo svincolo delle somme per effetto di note falsamente riferite all'Agea, si concludeva con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Messina (n. 601/2018).

Sulla base del ricostruito quadro fattuale, il Giudice di prime cure, dichiarata l'intempestività della produzione documentale del convenuto Aliberti, lo riconosceva responsabile del danno, non avendo dato alcuna prova, neppure all'esito del vaglio - comunque effettuato - dei documenti tardivamente prodotti, dell'effettiva realizzazione degli interventi per i quali il contributo era stata concesso.

II. Avverso la sentenza insorgeva il dott. Aliberti, che riproponeva in sede di appello i motivi infruttuosamente proposti in primo grado, e segnatamente:

- difetto di legittimazione passiva;
- erroneo riconoscimento della responsabilità in funzione del mancato incameramento della polizza fideiussoria;
- erronea declaratoria di inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria di costituzione;
- erronea declaratoria di irrilevanza degli esiti del processo

penale e dei due civili e mancata declaratoria di improcedibilità

dell'azione contabile per duplicazione con quella civile di

opposizione all'ingiunzione di Agea;

- erroneità della sentenza per aver riconosciuto la mancata

prova sull'utilizzo dei contributi percepiti per la realizzazione del

progetto approvato con decreto concessorio;

- erroneità della sentenza per eccessiva sproporzione del danno.

III. Questa Sezione, con sentenza n. 8/A/2023, respingeva

l'appello proposto dal dott. Aliberti, ritenendo provato il danno

da mancata realizzazione delle opere finanziate, per la cui

confutazione sarebbe bastato alla parte produrre la

documentazione commerciale relativa alle fatture ed ai

pagamenti effettuati, nonché ogni altro elemento in fatto utile a

dimostrare la realizzazione degli interventi di ammodernamento.

Sono state ritenute, altresì, infondate le deduzioni di parte

appellante circa la non imputabilità della mancata realizzazione

delle opere e la presunta illegittimità del decreto di revoca del

contributo nonché del decreto di rettifica del termine di

scadenza originariamente previsto dal decreto di concessione

dello stesso, in tesi non correttamente notificato, e con il quale

l'amministrazione concedente avrebbe arbitrariamente

anticipato la scadenza del termine per la realizzazione degli

interventi.

Trattavasi, infatti, di un anticipo di pochi mesi (da ottobre a

giugno) sicché, a quella data, i lavori avrebbero dovuto essere in

buona parte eseguiti (circostanza di cui alcuna prova è stata fornita); al contrario, la stessa domanda di proroga straordinaria di 6 mesi effettuata in data 19 ottobre 2015 dall'Aliberti (data coincidente con quella originariamente prevista per il completamento dei lavori) per non meglio specificate cause di "forza maggiore" (pur tipizzate dall'art. 47 del Regolamento CE n. 1974 del 2006), confermerebbe la mancata realizzazione, a quella data, delle opere, con frustrazione delle finalità cui era rivolto il contributo pubblico.

Parimenti prive di pregio sono state ritenute le ulteriori censure relative alla pendenza di due procedimenti giudiziari, di cui uno avente ad oggetto l'opposizione all'ingiunzione emessa da Agea e, l'altro, l'illegittimità del decreto di revoca del contributo comunitario e di rettifica (asseritamente non notificato), stante l'assoluta autonomia dei due giudizi citati rispetto a quello contabile e l'insussistenza di alcun vincolo di pregiudizialità né alcuna paventata lesione del principio del *ne bis in idem*.

In particolare, alcuna sovrapponibilità sussisterebbe rispetto ai fatti oggetto di cognizione del Giudice penale, esitati in pronuncia di archiviazione (*ipso facto* insuscettibile di rilevare nell'attuale giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.p.), con riferimento alle accuse di utilizzo truffaldino di polizze assicurative rilasciate dalla compagnia assicuratrice romena.

IV. Avverso tale reiezione dell'appello, il sig. Aliberti propone ricorso per revocazione, lamentando errore di fatto ex art. 202,

comma 1, lett. f), del codice giustizia contabile.

Ad avviso del ricorrente, l'unico elemento di valutazione della presunta responsabilità sarebbe stato unicamente quello della mancata prova, da parte sua, dell'avvenuta realizzazione o completamento delle opere finanziate, senza alcuna indagine in merito al nesso causale tra il ritenuto danno e la mancata realizzazione o completamento delle opere finanziate, né in merito all'elemento soggettivo o psicologico (dolo o colpa grave) in capo allo stesso in relazione a tale mancata realizzazione o completamento.

La sentenza sarebbe affetta da errore di fatto, indotto da un'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, ed in particolare della *“documentazione commerciale relativa alle fatture ed ai pagamenti effettuati ed ogni altro elemento in fatto da cui potesse evincersi la realizzazione degli interventi di ammodernamento”*.

Il Giudicante avrebbe ritenuto la mancata prova dei pagamenti delle opere finanziate di per sé sufficiente ai fini della responsabilità, sulla base di un falso presupposto fattuale, ossia sul solo elemento oggettivo della responsabilità erariale, senza alcuna indagine in merito agli ulteriori elementi costitutivi della stessa responsabilità (nesso causale ed elemento psicologico, in termini di dolo o colpa grave).

L'odierno ricorrente non avrebbe dovuto, né potuto, fornire in giudizio la prova della realizzazione delle opere finanziate, alla

luce del decreto n. 4542/2013, concessorio dell'aiuto

comunitario, il cui esame sarebbe stato obliterato dall'Organo

Giudicante, incorso sul punto in un errore su un fatto

documentale provato, decisivo della sentenza da revocare.

Difatti, tale decreto non prevede l'erogazione dell'anticipazione

(c.d. acconto, pari al 50% del totale finanziato) del contributo

comunitario sulla base dei S.A.L. (stati di avanzamento lavori),

bensi solamente la possibilità dell'erogazione di tale

anticipazione prima dell'inizio dei lavori e, pertanto, senza

alcuna dimostrazione della loro esecuzione, necessaria solo ai

fini dell'erogazione del saldo.

La revoca dell'aiuto comunitario non sarebbe stata disposta per

mancata realizzazione delle opere corrispondenti

all'anticipazione percepita, bensì esclusivamente per il mancato

collaudo finale entro il termine, illegittimamente anticipato, dal

decreto di rettifica.

Sotto altro profilo, il Giudicante sarebbe incorso in un ulteriore

errore su un fatto documentale provato, non avendo considerato

l'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervenuto

decreto di rettifica n. 226 del 2014 (indice foliaro ricorrente,

doc. 6), non ritualmente notificato al ricorrente (per effetto

dell'asserita mancata allegazione della CAD), che avrebbe

ingiustamente anticipato il termine per la realizzazione

dell'opera.

Tale circostanza, di fatto, avrebbe impedito la realizzazione delle

opere finanziate, così interrompendo ogni collegamento causale tra il presunto danno erariale e la mancata realizzazione delle opere finanziate da parte dell'odierno ricorrente.

Da ultimo, l'Organo giudicante, con la sentenza impugnata in revocazione, avrebbe ommesso di valutare anche la totale assenza di dolo o colpa grave in capo al dott. Aliberti Antonino proprio in relazione al mancato completamento delle opere finanziate, avendo quest'ultimo impugnato il decreto di rettifica dinanzi al Tribunale di Catania, nonché l'ordinanza ingiunzione emessa da Agea dinanzi al Tribunale di Roma.

In realtà, l'acclarata mancanza di responsabilità penale in capo al dott. Aliberti Antonino con riferimento alla vicenda relativa all'utilizzo falso di polizze assicurative rilasciate dalla compagnia assicuratrice romana, con conseguente proscioglimento dalle accuse di indebita percezione di fondi comunitari (art. 316 ter codice penale), ancorché accertata con decreto di archiviazione e non con sentenza di assoluzione, avrebbe dovuto essere considerata quale elemento idoneo e certamente utile a suffragare l'esclusione del dolo e della colpa grave in capo al medesimo anche nella fattispecie – correlata – di cui al presente giudizio di responsabilità contabile.

Allo stesso modo, anche l'avvenuta sospensione dell'ordinanza ingiunzione, disposta dal Tribunale di Roma avrebbe dovuto essere considerata quale elemento idoneo e certamente utile a suffragare l'esclusione del dolo e della colpa grave in capo al

dott. Aliberti nella presente fattispecie di responsabilità contabile.

Ha concluso chiedendo l'annullamento e/o riforma, previa sospensione, della sentenza n. 8/A/2023, pubblicata in data 22.2.2023, col favore delle spese.

V. In sede cautelare, all'esito dell'udienza camerale del 18 aprile 2024, questa Sezione d'appello ha pronunciato ordinanza n. 4/A/2024, con la quale ha dichiarato improcedibile l'istanza di sospensione per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito di espressa rinuncia della parte, motivata dalla celere fissazione dell'odierna udienza di merito.

A seguito di tale statuizione interinale, il ricorrente ha comunque confermato espressamente il proprio interesse alla pronuncia di merito.

VI. In data 6 giugno 2024 sono pervenute le conclusioni della Procura generale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che gli asseriti errori attribuiti alla sentenza impugnata si concretizzerebbero, al limite, in errores in iudicando, trattandosi comunque di ipotizzati errori di valutazione dei fatti acquisiti al processo.

Il ricorso per revocazione all'odierno esame ripercorrerebbe, in realtà, tutte le doglianze già mosse in primo e secondo grado e sulle quali il Collegio si è soffermato, e sarebbe pertanto teso ad un nuovo - e inammissibile - ulteriore grado di giudizio nei confronti di una sentenza non più appellabile.

In subordine, ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato, con condanna alle spese del giudizio.

VII. All'odierna udienza del 27 giugno 2024, sono presenti l'avv. Concetta Bosurgi per il ricorrente e la rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Maria Concetta Carlotti.

Dopo la relazione del magistrato, ha preso la parola l'avv. Bosurgi, che ha preliminarmente ricordato gli esiti favorevoli del contenzioso pendente presso gli altri plessi giurisdizionali: in particolare, l'archiviazione disposta in sede penale dal GIP presso il Tribunale di Messina, e la sospensione, disposta dal Tribunale di Roma, dell'ingiunzione di pagamento emessa da AGEA. Risulta, inoltre, in attesa di decisione il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania (adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del TAR e di dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa) avverso il provvedimento di revoca del contributo.

Successivamente, si è soffermata sui tre motivi di revocazione illustrati nel libello introduttivo, mettendo in evidenza i meccanismi di erogazione del finanziamento in acconto (che prescindeva, a differenza della rata di saldo, dagli stati d'avanzamento), l'irrituale procedura di anticipazione del termine di realizzazione dell'opera, messa in atto dall'Amministrazione prima che l'odierno ricorrente chiedesse la proroga, nonché l'assenza di elementi idonei a suffragare la

presenza di condotte dolose (o anche solo gravemente colpose).

Ha concluso per l'accoglimento del ricorso, col favore delle spese.

Ha preso la parola la rappresentante del Pubblico ministero, che ha concluso per la palese inammissibilità del ricorso, siccome vertente su fatti relativi a punti controversi sui quali i giudici di entrambi i gradi di giudizio si sono pronunciati. Da ultimo, ha ricordato i più recenti approdi ermeneutici delle Sezioni centrali d'appello (da ultimo, Sez. II/A, sent. n. 164/2024), inclini ad ammettere la condanna del ricorrente ex art. 31, comma 4, cgc in caso di palese ed abusiva torsione dell'istituto della revocazione rispetto alle finalità cui è preposto.

In sede di breve replica, l'avv. Bosurgi ha richiamato recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in tema di ammissibilità della revocazione in presenza di mancata percezione del contenuto di atti e di mancata valutazione dei motivi.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, reputa il ricorso all'odierno esame inammissibile.

La fattispecie invocata dal ricorrente, disciplinata dalla lettera f) dell'art. 202 cgc, ricorre quando *“la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;*

l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Secondo la consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione d'appello (ex plurimis, Sez. appello Sicilia, 68/A/2023; 11/A/2023; Sez. I/A n. n. 31/2023; id. n. 75/2021), l'errore di fatto, deducibile in questa sede, consiste nella falsa percezione della realtà, dovuta ad una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il Giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo che, invece, risulta incontestabilmente escluso dagli atti di causa, oppure, l'inesistenza di un fatto altrettanto decisivo, che dagli atti medesimi appare di contra, positivamente accertato.

In altri termini, l'errore di fatto revocabile ricorre nell'ipotesi in cui vi sia contrasto tra due rappresentazioni del medesimo oggetto, una delle quali emergente dal contenuto della sentenza e l'altra dagli atti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia stata frutto di mera supposizione da parte del Giudice e non di attività di valutazione o di giudizio e, da un altro, la realtà risultante obiettivamente dagli atti non sia contestata dalle parti in causa (ex plurimis, sentenze Corte di cassazione n. 3935/2009, n. 10637/2007, n. 10807/2006).

L'errore di fatto che consente di rimettere in discussione i pronunciamenti del giudice, attraverso il rimedio straordinario della revocazione, difatti, è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende ad eliminare l'ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il Giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato.

Diversamente opinando, si realizzerebbe una torsione del rimedio dell'azione revocatoria, di natura eccezionale (siccome capace di elidere il giudicato e, con esso, i principi di certezza del diritto e delle relazioni giuridiche soggettive che ne sono alla base), indebitamente finalizzata alla celebrazione di un ulteriore grado di giudizio.

Inoltre, per consolidata giurisprudenza, non costituisce causa di revocazione della pronuncia d'appello l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione di situazioni processuali (ex plurimis, Sez. appello Sicilia, 60/A/2019; Sez. II/A n. 25/2023; 93/2022, id. n. 326/2021; Sez. III/A, n. 4/2019; in termini, Corte di Cass. SS.UU., 11 aprile 2018, n. 8984, id Cass. n. 6669/2015, n. 321/2015).

2. Così succintamente ricostruito il perimetro ermeneutico di

riferimento, osserva il Collegio che, nella fattispecie, il ricorrente ha prospettato un triplice ordine di presunti errori fattuali in cui sarebbe incorso il Giudice d'appello (legati, in tesi, alla mancata considerazione dell'irrilevanza dello stato d'avanzamento lavori in sede di acconto del contributo, dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervenuto decreto di rettifica, nonché dell'assenza di dolo, comprovata anche dall'archiviazione in sede penale), relativi a punti controversi sui quali i giudici di entrambi i gradi di giudizio si sono pronunciati.

I vizi dedotti in questa sede attengono, palesemente, a presunti errori di fatto, che, lungi dal derivare da errata od omessa percezione degli atti del giudizio, riguardano circostanze che sono state oggetto di statuizione giudiziaria, sicché, al più, potrebbero costituire, eventualmente, errori di diritto (ovvero di valutazione e/o di giudizio su norme), in quanto tali non censurabili con il rimedio straordinario della revocazione, siccome estranei all'elencazione contenuta all'art. 202, comma 1, lettere da a) a g), del cgc.

3. Per le ragioni sopra evidenziate, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla Procura generale nelle proprie conclusioni e ribadita in udienza, il ricorso all'odierno esame va dichiarato inammissibile, non essendo possibile procedere all'esame di doglianze del tutto estranee al perimetro del giudizio di revocazione.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono

liquidate, a cura della Segreteria, in favore dello Stato, come da dispositivo.

In assenza, peraltro, di specifica e rituale domanda da parte della Procura, il Collegio ritiene, allo stato, di non fare applicazione dell'art. 31, comma 4, cgc.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per Regione siciliana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Francesco Albo)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Firma digitale

depositata in Segreteria il 02/07/2024

Per Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Laura Trizzino

Firma digitale